



COMUNE DI AQUILEIA

- Provincia di Udine -

Piazza Garibaldi n. 7 - CAP 33051 ☎ 0431/916905 - Fax 0431/91044

C.F. 81000890301 - P.IVA 00549850303

sito internet: www.comune.aquileia.ud.it

CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL CERVIGNANESE

sede a Cervignano del Friuli in via Carnia n. 20

TEL. 0431/32253-FAX 0431/371532



N. prot. 10516

Ordinanza n. 1235

IL SINDACO

Visto il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la O.M. 26/08/2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con O.M. 19/12/2016;

Visto il D.M. 25/06/2010 recante "Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale"

Visto il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. 8246 del 30/03/2017 con il quale sono state adottate misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale, reiterato, da ultimo, con Dispositivo n. 24698 DGSAF-MDS-P del 30/10/2017;

Considerato che la maggior parte dei virus, che hanno interessato il settore avicolo commerciale, sono stati introdotti negli allevamenti di pollame mediante contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici e che al momento non è possibile stabilire il rischio di ulteriore introduzione della malattia in relazione alla prossima stagione migratoria;

Tenuto conto che la Direzione Centrale della Salute ha chiarito che, per "zona ad alto rischio" deve essere intesa quella il cui limite superiore corrisponde all'autostrada A4;

Ritenuto pertanto opportuno mantenere misure di biosicurezza e misure volte a prevenire la possibile introduzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito di contatti tra l'avifauna selvatica e il pollame domestico;

Vista la Legge 23/12/1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 13;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;

Vista la Legge regionale 13/07/1981, n. 43;

Su proposta della Direzione della Struttura Complessa di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" di cui alla nota n. 0064489 / P / GEN del 09/11/2017;

ORDINA

- 1) Nelle aziende avicole, sia commerciali (nelle quali il pollame è tenuto ai fini commerciali) che non commerciali (nelle quali il pollame, o gli altri volatili in cattività, sono tenuti dai proprietari per proprio consumo o utilizzo come animali da compagnia), ubicate nel territorio comunale (o nella fascia del territorio del Comune il cui limite superiore è identificato con l'autostrada A4), considerato "zona ad alto rischio" nei confronti dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, devono essere adottate misure di biosicurezza per evitare, per quanto possibile, i contatti di volatili domestici con i volatili selvatici.
Esse comprendono il divieto di:
 - a) allevare il pollame all'aria aperta;
 - b) utilizzare per l'abbeveraggio del pollame acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;
 - c) stoccare i mangimi e le lettiere per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali;
 - d) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
 - e) utilizzare gli uccelli da richiamo degli ordini Anseriformi e Caradriformi ("uccelli da richiamo") e detenerli in condizioni tali da consentire il contatto con altri volatili.
- 2) Deve essere tempestivamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" l'eventuale comparsa improvvisa nei volatili di mortalità anomala o di sintomi quali l'arresto della deposizione, depressione del sensorio, rantoli, sbruffi, lacrimazione, secrezione nasale, rigonfiamento della testa, cianosi della cute (cresta bargigli e tarsi) emorragie del sottocute o sintomi nervosi quali convulsioni e/o in coordinazione motoria.
- 3) La presente ordinanza resta in vigore per il tempo necessario tenuto conto della situazione epidemiologica, e delle relative comunicazioni del Ministero della Salute in aggiornamento al Dispositivo dirigenziale DGSAF n. 8246 del 30/03/2017.
- 4) La revoca della propria ordinanza n. 1221 del 02/01/2017.

I competenti Uffici comunali assicurano l'adeguata applicazione delle misure disposte, avvalendosi della Struttura Complessa di Sanità Pubblica Veterinaria Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" per quanto di competenza in materia di igiene e sanità.

L'ufficio segreteria è incaricato della pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio comunale fino alla revoca del provvedimento.

In caso di inottemperanza il trasgressore verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice di procedura penale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR del Friuli Venezia Giulia ed entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Cervignano del Friuli, 15 novembre 2017



Il Sindaco
Spanghero Gabriele